



Cessioni gratuite di beni alle ONLUS

Le donazioni in denaro, in natura e in servizi a favore dell'associazione DarVoce (gestore dell'emporio solidale Dora di Reggio Emilia) godono dei **benefici fiscali riservati alle donazioni alle ONLUS** (l'associazione DarVoce, in quanto iscritta al Registro del Volontariato della Regione Emilia Romagna, è infatti ONLUS di diritto ex art.10, comma 8, del D. Lgs. 460/97). Nello specifico, la **cessione gratuita di beni prodotti o commercializzati dall'impresa NON esclusi dal circuito commerciale²**, gode dell'**esenzione IVA** (ma non della possibilità di mantenere detraibile l'IVA sugli acquisti) e della **deduzione totale** dal reddito imponibile (nei limiti del 10% del reddito).

Sono inoltre **deducibili** dal reddito d'impresa le **spese** relative all'impiego di **lavoratori dipendenti** assunti **a tempo indeterminato**, utilizzati per **prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS**, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa, **la cessione gratuita di**

- **derrate alimentari**
- **prodotti farmaceutici**
- **beni non di lusso prodotti o commercializzati dall'impresa**

esclusi dal circuito commerciale rende l'operazione commerciale **non imponibile sia agli effetti dell'IVA che agli effetti delle imposte dirette**. La non imponibilità agli effetti dell'IVA determina la possibilità di mantenere detraibile l'IVA sugli acquisti.

Non esistono limiti di importo per la donazione di derrate alimentari e/o prodotti farmaceutici.

Se il costo dei beni ceduti gratuitamente supera i 15.000 € la ditta dovrà inviare una comunicazione consuntiva per via telematica, da far pervenire il 5 del mese successivo sulle cessioni gratuite effettuate nel mese precedente al locale comando della Guardia di Finanza (art. 16, comma 3, L. 166/2016). **Tale comunicazione non è necessaria per le cessioni di beni alimentari e farmaceutici**. Le aziende, inoltre, sono tutelate dalla Legge 155/03, detta del "Buon Samaritano", che le solleva da ogni responsabilità inerente a prodotti alimentari donati, assimilando la ONLUS beneficiaria al consumatore finale.

DarVoce, in quanto ONLUS beneficiaria, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rilasciare all'impresa donante, nella quale si dichiara la corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta rispetto ai dati contenuti nel DDT, nonché il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità ai propri fini istituzionali.

¹ A tale proposito, si fa presente che nel 2017 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 117/2017 (cosiddetto "Codice del Terzo Settore"), che prevede l'abbandono della disciplina ONLUS e nuove disposizioni di carattere fiscale; a causa di vari ritardi, però, le regole vigenti prima della data di entrata in vigore del suddetto Codice, e quindi anche la disciplina ONLUS, continueranno ad essere applicate fino a quando non saranno pienamente applicabili le nuove disposizioni fiscali (si prevede **non prima del 2020**).

² L'esclusione dal circuito commerciale può avvenire ad esempio perché i prodotti sono vicini alla data di scadenza, o perché presentano imperfezioni, alterazioni, danni o vizi – errori nel confezionamento, etichettatura, ammassamento e rottura delle confezioni – che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita

EROGAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AGEVOLAZIONE	LIMITE ANNUO
Derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente	Legge 166/2016	Deduzione totale e non applicazione IVA, con mantenimento della detrazione IVA sui relativi acquisti (non costituiscono ricavi malgrado la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e l'operazione è irrilevante ai fini IVA)	nessuno
Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ceduti gratuitamente	Art. 10, punto 12, DPR 633/1972	Esenzione IVA. Il regime di esenzione non consente la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti e, pertanto, l'impresa donante ha l'obbligo della rettifica della detrazione dell'imposta pagata al momento dell'acquisto o dell'importazione.	nessuno
Donazioni in denaro e in natura (beni)	Art. 83, comma 2 D. Lgs. 117/2017	Deduzione totale dall'imponibile (nei limiti)	10% del reddito d'impresa dichiarato
Denaro (in alternativa alla precedente)	Art. 100, comma 2, lettera h del TUIR (così come modificato dalla Legge 190 del 23/12/2014)	Deduzione totale	€ 30.000 o, se maggiore, 2% del reddito di impresa
Servizi erogati tramite dipendenti a tempo indeterminato	Art. 13, comma 1, lett b), Dlgs 460 del 1997	Deduzione dall'imponibile (nei limiti) delle spese relative ai lavoratori impiegati	5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente